Whistlebowler Protection Policy

GIUSI PESENTI CALVI

FONDAZIONE ETS



approvato con Deliberazione del CdA del 15 ottobre 2026

FONDAZIONE GIUSI PESENTI CALVI

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

PROCEDURA *WHISTLEBLOWER PROTECTION*

Canali di segnalazione e tutele dei segnalanti ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Scopo

Regolare i canali di segnalazione ed illustrare le tutele riconosciute ai segnalanti (o "whistleblower") di illeciti dei quali sono venuti a conoscenza nel contesto delle attività lavorative o di collaborazione svolte in favore della Fondazione Giusi Pesenti Calvi – ETS (di seguito la "Fondazione"). La presente procedura è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 della Fondazione.

Destinatari – I segnalanti

Le segnalazioni possono provenire da: lavoratori subordinati della Fondazione; lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore della Fondazione; volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Fondazione, ivi compresi i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni possono effettuarsi: quando il rapporto giuridico è in corso; quando il rapporto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite prima dello scioglimento.

Ambito di applicazione

Le segnalazioni possono avere ad oggetto illeciti amministrativi, civili, penali o contabili, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico adottati dalla Fondazione. Possono inoltre riguardare le condotte volte ad occultare le violazioni, le attività illecite non ancora compiute che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti, nonché i relativi sospetti, purché adeguatamente e concretamente fondati. Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante attinenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

Elementi e caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, al fine di consentirne un adeguato esame da parte del Gestore. In particolare devono risultare chiare: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile allegare documenti idonei a fornire elementi di fondatezza e indicare altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il Gestore può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto. Alla segnalazione deve essere allegata copia di un documento d'identità del segnalante, salvo il caso di segnalazione anonima.

È consentito presentare segnalazioni anche in forma anonima, tali essendo quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. In tal caso la chiarezza e la completezza degli elementi forniti rivestono rilevanza decisiva, non essendo possibile chiedere integrazioni. Le segnalazioni anonime circostanziate, ricevute tramite i canali interni previsti dalla procedura, sono trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, in coerenza con gli orientamenti dell'ANAC. Il segnalante anonimo successivamente identificato che

abbia comunicato all'ANAC di aver subito ritorsioni beneficia delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023.

Canale di segnalazione interno

La Fondazione, con apposito atto di nomina, ha incaricato quale Gestore delle segnalazioni l'avv. Stefano Soardi del Foro di Bergamo, Organismo di Vigilanza monocratico esterno della Fondazione ex D.Lgs. 231/2001, in possesso della formazione e dei requisiti richiesti.
Le segnalazioni interne devono essere indirizzate al Gestore e possono essere effettuate in forma scritta o in forma orale.
I canali per la segnalazione in forma scritta sono i seguenti:

- comunicazione a mezzo posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata allo studio professionale dell'avv. Stefano Soardi, in Bergamo, Via Dei Partigiani n. 5;
- posta elettronica alla casella dedicata: odv@studiosoardi.com;
- consegna brevi manu presso il predetto studio professionale;
- form compilabile on line al collegamento reso disponibile dalla Fondazione, che consente anche segnalazioni in forma anonima; in tal caso il Gestore non può ricontattare il segnalante e si raccomanda pertanto una segnalazione precisa ed esaustiva.

In caso di utilizzo del servizio postale o di consegna brevi manu, la segnalazione va inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante e la fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, così da separare i dati identificativi dal contenuto. Entrambe le buste vanno inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura “Riservata personale – Whistleblowing”. Il Gestore apre esclusivamente la busta contenente la segnalazione e custodisce in ambiente riservato e protetto l'altra busta, debitamente chiusa, che apre solo se necessario prima di avviare l'istruttoria e al solo fine di trasmettere al segnalante il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati, da restituire con le medesime modalità. Sono in ogni caso fornite le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003 e dalle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 a tutela dei dati personali dei segnalanti e degli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza.

La segnalazione in forma orale può essere effettuata: mediante linea telefonica, al numero 035 236659; mediante incontro diretto richiesto al Gestore, da fissarsi entro dieci giorni dalla richiesta del segnalante.

Sono garantite: la riservatezza dell'identità della persona segnalante; la riservatezza della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione; la riservatezza del contenuto della segnalazione e dei documenti connessi.

Il Gestore del canale interno: rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione; mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante; valutata l'ammissibilità della segnalazione, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, potendo chiedere chiarimenti, documenti e informazioni al segnalante,

acquisire atti e documenti dalla Fondazione, avvalersi del relativo supporto e coinvolgere terzi mediante audizioni, sempre assicurando la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato; fornisce riscontro alla persona segnalante entro tre mesi, procedendo alternativamente: (i) all'archiviazione, con adeguata motivazione, in caso di manifesta infondatezza; (ii) all'immediata trasmissione degli atti agli organi interni competenti o agli enti e alle istituzioni esterne, secondo le rispettive competenze, ove ravvisi elementi di fondatezza.

Canale di segnalazione esterno

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora: abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito; abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione; abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divieto di ritorsione, sanzioni e conservazione

È vietata ogni forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. La violazione delle tutele del segnalante, l'ostacolo alla segnalazione e l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate sono sanzionati secondo il sistema disciplinare del Modello, ferme le sanzioni amministrative previste dall'art. 21 del D.Lgs. 24/2023. La documentazione relativa alle segnalazioni è conservata dal Gestore, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale, in archivio riservato accessibile al solo Gestore.